

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte presentate vengono comunicate in forma anonima e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, non più tardi di un'ora dallo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.

In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui al primo comma.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto

quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato,

- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, alle condizioni di cui alla lettera b), e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000 e al più tardi:
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva, oppure